




Agenzia per la Coesione Territoriale



**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019**

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUMENTI APPLICATIVI.....	5
3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)	6
3.1 La finalità.....	6
3.2 Indirizzi strategici.....	6
3.3 Il processo di adozione	8
3.4 Destinatari e livello di coinvolgimento	8
4. LA METODOLOGIA	11
4.1 Premessa	11
4.2 La mappatura dei processi	11
4.3 La valutazione del rischio per processi.....	12
4.4 Il trattamento del rischio.....	12
5. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PRESENTE PIANO	13
5.1 Il contesto interno	13
5.2 Il contesto esterno	17
5.3 Le aree a rischio	21
5.4 La valutazione del rischio	23
6. LE MISURE TRASVERSALI	23
6.1 Obblighi di trasparenza.....	23
6.2 Codice Etico e di Comportamento	23
6.3 Formazione	24
6.4 Altre iniziative.....	24
7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE	32
7.1 Programmazione delle misure di prevenzione	32
8. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	34
8.1 Monitoraggio attuazione misure.....	34
8.2 Flussi informativi RPC e RT.....	34
8.3 Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	35
9. PTPC E CICLO DELLA PERFORMANCE.....	35

APPENDICE – PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017-2019

ALLEGATI

- *ALLEGATO 1 – Area acquisizione e progressione del personale*
- *ALLEGATO 2 – area affidamento di lavori, servizi e forniture*

1. PREMESSA

Le principali "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 (di seguito anche "Legge"), entrata in vigore il 28 novembre 2012, con la quale, per la prima volta, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli, generale e speciale.

A livello generale, la Legge ha individuato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "PNA") come modello di riferimento per tutte le amministrazioni pubbliche e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") come organo deputato a vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni fornendo altresì indirizzi interpretativi e attuativi della Legge stessa.

Il testo approvato in sede di prima adozione (delibera 72/2013) ha subito profonde modifiche con gli aggiornamenti e gli atti di indirizzo ANAC (es. "Aggiornamento 2015 al PNA" approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, PNA 2016 approvato con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, ecc.) ed è tuttora oggetto di interpretazione per particolari tematiche in una serie di "linee guida" e di chiarimenti attualmente in fase di pubblicazione.

Un secondo livello di applicazione della norma è quello determinato dall'obbligo di ogni amministrazione pubblica di dotarsi di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), al fine di valutare i propri rischi (quelli specifici della propria realtà) ed individuare pertanto interventi di prevenzione più adatti alle peculiarità del contesto interno ed esterno in cui opera.

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito "Agenzia") si riferisce al triennio 2017-2019 e sarà aggiornato annualmente nel rispetto dei termini e delle indicazioni dell'ANAC.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) ha provveduto a governare il processo di elaborazione del PTPC 2017-2019, acquisendo le informazioni necessarie per la redazione del documento. Il Piano, in seguito alla sua approvazione, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; sarà inoltre comunicato ai dipendenti in occasione della prima assunzione in servizio e a tutti gli altri soggetti destinatari con modalità atte a garantirne una capillare diffusione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si rinvia alle disposizioni di legge applicabili in materia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUMENTI APPLICATIVI

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)
- Piano nazionale anticorruzione (PNA), originariamente predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP) secondo le linee di indirizzo del Comitato interministeriale di cui all'art. 1, comma 4, legge 190 - istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013 – e approvato in data 11 settembre 2013 dalla CIVIT, individuata dalla medesima legge quale Autorità nazionale anticorruzione (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC - ai sensi dell'art. 19, comma 2, decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014)
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge 190

Il principale riferimento normativo resta, come da premessa, la Legge 190 del 2012, che persegue l'obiettivo di prevenire l'evento corruttivo nelle pubbliche amministrazioni attraverso una procedura diretta ad individuare il rischio, valutarlo e trattarlo con misure capaci di neutralizzarlo o, comunque,

di contenerlo entro limiti accettabili.

Si evidenzia che le situazioni rilevanti in materia non si ascrivono unicamente alla fattispecie penalistica, ma ricomprendono anche casistiche in cui possa manifestarsi un'alterazione o una deviazione dell'attività amministrativa per la soddisfazione di un interesse diverso da quello pubblico. Tale orientamento è confermato dall'Aggiornamento 2015 al PNA (e non modificato nell'aggiornamento 2016), laddove si fa riferimento al concetto di "*maladministration*" intesa come "*assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.*"

3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

3.1 La finalità

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è lo strumento previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 8) con il quale l'amministrazione definisce una strategia per la prevenzione del fenomeno corruttivo.

In esso vengono preliminarmente analizzate le attività dell'Agenzia e i suoi processi, la sua organizzazione e le sue prassi, per individuare la possibile esposizione alla corruzione. Partendo dall'individuazione delle aree a rischio, così come delle misure di prevenzione trasversali e di quelle ulteriori, viene delineato un programma di attività idonee a prevenire, ridurre o neutralizzare il fenomeno corruttivo.

3.2 Indirizzi strategici

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione assume un valore programmatico molto incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC dell'Agenzia si è realizzata con il diretto coinvolgimento del suo vertice in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale (es. Piano Triennale 2017-2019).

Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione nel triennio di riferimento del Piano, in attuazione e coordinamento con gli strumenti di pianificazione attualmente vigenti, sono:

- introduzione di **strumenti di misurazione e monitoraggio** del livello di rischio corruzione,

anche informatici, che supportino il RPC e/o altri soggetti attuatori del sistema di controllo, in particolare per il rischio “dinamico” quale, ad es., quello legato alla gestione diretta dei progetti e/o al supporto per la loro attuazione (es. progetti in chiusura per la programmazione 2007-2014 su cui si interviene per ridurre il rischio di non pieno assorbimento delle risorse, ecc.);

- per il PON Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020 impegno ad avviare **progettualità volte a aumentare il livello di integrità all’interno delle amministrazioni pubbliche** e migliorare la capacità di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni corruttivi;
- cooperazione con il presidio nazionale MEF-IGRUE in materia di **controlli e contrasto alle frodi comunitarie** ed eventuale realizzazione di una “piattaforma tecnologica” in grado di accentrare, in una sola banca dati, le informazioni relative ai beneficiari di interventi pubblici, nazionali e comunitari, in grado di comunicare, attraverso gli opportuni collegamenti telematici, con altre piattaforme digitali;
- accompagnamento delle Amministrazioni coinvolte nell’attuazione degli interventi afferenti la programmazione nazionale e comunitaria, mediante **il monitoraggio dell’attuazione**, sia attraverso l’utilizzo di adeguati supporti informatici armonizzati, sia attraverso il ricorso a verifiche mirate sul territorio volte ad individuare le criticità alla base di rallentamenti o blocchi, ovvero creazione e integrazione di un sistema sistemi informativo unico per il monitoraggio degli investimenti pubblici;
- raccolta fabbisogni formativi per la predisposizione di un **Piano pluriennale della formazione**, che tenga conto della necessità di sviluppare competenze in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di sensibilizzare il personale dell’Agenzia al rispetto dei contenuti del presente Piano; ad esempio, individuazione di attività di formazione del personale adottando l’approccio del change management per fornire e condividere strumenti in grado di gestire in maniera efficace e funzionale al miglioramento del lavoro a matrice tra gli uffici, la transizione verso il nuovo assetto di governance delle politiche di coesione e l’effettiva attuazione del presente Piano;
- progressiva **dematerializzazione documentale**, mirata a garantire uno strumento di gestione documentale completamente dematerializzato e strutturato sulla base di work-flow che strutturino i processi e i procedimenti gestiti, integrandosi con i gestionali sviluppati a supporto e con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- attuazione del **nuovo concetto di accesso civico** come da PNA 2016 per l’inserimento di dati di interesse dei beneficiari dei fondi coordinandosi con il Piano di Comunicazione e i portali istituzionali esterni (es. Open coesione) anche al fine di favorire un controllo diffuso sulla gestione delle risorse pubbliche delle politiche di coesione.

3.3 Il processo di adozione

Il presente Piano è adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, dal Direttore Generale, sentito il Comitato Direttivo e gli Organi di controllo. Il Piano è stato pubblicato, in consultazione, sulla intranet dell'Agenzia per la raccolta di pareri ed osservazioni da parte dei dipendenti e sul sito web per coinvolgere anche tutti gli altri portatori di interessi.

Il presente Piano è stato redatto con il coinvolgimento del Direttore Generale e dei suoi Uffici di Staff, per la raccolta di informazioni riguardanti tutte le tematiche trattate, ed in particolare per le schede relative ai processi, mappati in base al livello di rischio corruzione, come di seguito meglio specificato.

3.4 Destinatari e livello di coinvolgimento

Sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano i dirigenti, il personale (a tempo determinato o indeterminato, incluso quello proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni in distacco o in comando presso l'Agenzia), i collaboratori a qualunque titolo (es. parasubordinati, consulenti, esperti, ecc.), nonché gli organi di controllo e di vigilanza dell'Agenzia stessa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Con Decreto del Direttore generale n. 94 del 30 dicembre 2015, conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, è stato designato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione il dott. Alberto Versace - Dirigente generale dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia.

La legge 190 del 2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione elabori la proposta di PTPC da proporre all'Organo di indirizzo politico, fissi le procedure per l'individuazione e la preparazione del personale operante in settori esposti al rischio della corruzione, individui di seguito i soggetti da inserire nei percorsi formativi relativi ai temi dell'etica e della legalità, verifichi la rotazione del personale operante in settori a maggior rischio corruttivo, si accerti dell'attuazione del piano e proponga eventuali modifiche a seguito di mutamenti organizzativi dell'amministrazione o di ripetute o significative violazioni di quanto prescritto dal piano.

Detto Responsabile ha altresì il compito di effettuare il controllo dei processi a rischio, rappresentati nel presente Piano.

I Referenti per la prevenzione della corruzione

L'Agenda provvederà con un proprio documento interno ad individuare un referente per ciascuna Area al fine di garantire la capillare diffusione ed attuazione delle misure di prevenzione contenute nel presente Piano e per fornire indicazioni utili al RPC e all'Ufficio di Staff 2, che lo supporta per lo svolgimento dei suoi compiti.

I Dirigenti

I loro compiti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione sono disciplinati nell'art. 16, comma 1 da lettera l-bis a l-quater, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni. I Dirigenti, in sinergia con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, partecipano al processo della gestione del rischio, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, adottando eventuali provvedimenti disciplinari ovvero avviandoli, curando la rotazione del personale ed attuando quanto prescritto dal PTPC.

L'Ufficio personale

L'Ufficio personale, ricompreso nelle competenze dell'Ufficio di Staff 2 – Organizzazione, bilancio e personale, riveste un ruolo di rilievo nell'economia dell'azione di prevenzione della corruzione. Ad esso sono affidati i compiti di:

- vigilare, ai sensi dell'art. 54, comma 6 d.lgs. 165/2001, sull'applicazione del Codice di comportamento dell'amministrazione, unitamente all'RPC;
- curare i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55-bis d.lgs. 165/2001);
- provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. 3/1957; art.1, comma 3 l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- supportare l'RPC affinché siano assicurate le garanzie di cui all'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 in relazione alle segnalazioni di illecito.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 15 dPR 62/2013 l'Ufficio opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'OIV partecipa al processo di gestione del rischio, svolgendo compiti propri (definiti *ex lege*)

connessi all'attività anticorruzione e nel settore della trasparenza amministrativa, anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della trasparenza

Considerata la stretta connessione tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure poste a garanzia della trasparenza e dell'integrità, le attività previste nel Programma per la trasparenza diventano parte integrante del PTPC, pertanto le due figure di responsabili (qualora non coincidano) collaborano per la realizzazione delle misure di contrasto alla corruzione, sia in relazione all'organizzazione, che alla formazione e alla comunicazione.

I dipendenti e i collaboratori dell'Agenzia

Destinatari del Piano e primi collaboratori alla sua attuazione sono i dipendenti dell'Agenzia a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ovvero i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di Organi, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'Agenzia.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i titolari di Organi:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel presente documento;
- possono segnalare le situazione di illecito al proprio dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001;
- segnalano i casi di personale in conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013).

I collaboratori dell'Agenzia:

- osservano le misure contenute nel presente Piano

segnalando le situazioni di illecito al Dirigente dell'Agenzia cui rispondono del proprio operato ovvero al suo superiore gerarchico.

4. LA METODOLOGIA

4.1 Premessa

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di dinamiche sociali, economiche e culturali, o a causa delle caratteristiche organizzative interne.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta sia analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

In particolare la metodologia seguita è stata la seguente:

1. la mappatura dei processi dell'Amministrazione;
2. la valutazione del rischio per ciascun processo;
3. il trattamento del rischio.

L'applicazione della metodologia indicata è documentata in appositi verbali elaborati e condivisi in seguito agli incontri svolti con i responsabili dei processi e i risultati hanno determinato l'elaborazione degli allegati al presente Piano.

4.2 La mappatura dei processi

La mappatura consiste nell'individuazione dei processi, delle fasi e delle relative responsabilità, mediante il seguente approccio di risk assessment:

Fase 1 – Analisi contesto interno ed esterno, come descritta nel successivo paragrafo 5.1 e 5.2.;

Fase 2 – Analisi documentale;

- della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e dell'assetto regolamentare;
- dei processi e delle attività, come descritti nel Manuale Operativo in corso di adozione.

Fase 3 – Finalizzazione del risk assessment tramite incontri con i responsabili dei processi delle aree a rischio oggetto di analisi, per confermare/integrare quanto emerso nelle fasi precedenti ed individuare eventuali misure ulteriori necessarie a contenere il rischio di fenomeni di corruzione, in maniera condivisa con i suddetti responsabili.

4.3 La valutazione del rischio per processi

L'attività di valutazione del rischio deve essere effettuata per processi, anche in considerazione del contesto esterno di riferimento, mediante condivisione tra i soggetti coinvolti e attraverso lo svolgimento dei seguenti passaggi:

- identificazione, intesa quale individuazione e descrizione del rischio stesso, anche sulla base dell'esperienza e di eventuali precedenti giudiziari o disciplinari;
- analisi del rischio, effettuata valutando la probabilità che il rischio si verifichi e le conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto), per giungere alla determinazione del livello di rischio a livello di processo. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono quelli indicati nella Tabella 5 del PNA 2013-2015. Moltiplicando la media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto si ottiene un valore, che esprime il livello di rischio del processo;
- ponderazione del rischio, effettuata analizzando il rischio stesso e raffrontandolo con altri al fine di decidere le priorità di trattamento.

4.4 Il trattamento del rischio

Il trattamento è il processo volto ad individuare e valutare le misure da introdurre per ridurre il rischio corruzione (cd. misure trasversali e ulteriori).

Le misure trasversali sono descritte nel capitolo 6 e le misure ulteriori sono dettagliate negli allegati al presente Piano.

Dette misure si ispirano ai seguenti principi generali di gestione e di controllo:

- **Procedure:** deve essere garantita l'esistenza di disposizioni e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative e di controllo per lo svolgimento dei processi a rischio nonché modalità di registrazione e archiviazione della documentazione rilevante
- **Tracciabilità:** deve essere garantito il principio secondo cui: i) ogni operazione relativa ai processi a rischio deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività a rischio deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate

- **Separazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo a rischio e/o ove possibile, la partecipazione di due persone, durante la gestione dei contatti con soggetti esterni all’Agenzia
- **Responsabilità e poteri:** i poteri autorizzativi e/o di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’Agenzia

La gestione del rischio è completata con la successiva azione di monitoraggio, sulla base delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla eventuale messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

5. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PRESENTE PIANO

5.1 Il contesto interno

In base alle indicazioni fornite da ANAC, l’analisi del contesto interno è preliminare alla mappatura dei processi e all’individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione, oltre alla valutazione del sistema di controllo interno dell’ente.

Come meglio precisato dall’Autorità, occorre preliminarmente distinguere la mappatura dei procedimenti amministrativi dalla mappatura dei processi.

La prima, ossia la ricognizione dei procedimenti amministrativi, è stata introdotta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è attualmente oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (art. 35). Pertanto si rinvia al sito istituzionale www.agenziacoersione.gov.it per l’elenco esaustivo ed aggiornato.

In merito ai processi, giova invece ricordare che “il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio” (cfr. pag 19 PNA ANAC 2016-2018), considerando che non tutta l’attività dell’Agenzia è riconducibile a procedimenti amministrativi.

L’Agenzia ha avviato da poco la mappatura dei procedimenti e a breve anche l’informatizzazione dei processi e pertanto ha dato priorità ad effettuare una prima analisi dei processi a rischio, a fini di prevenzione della corruzione con il presente PTPC 2017-2019, rimandando al prossimo aggiornamento il completamento della mappatura dei restanti processi.

Ciò è dovuto al fatto che, come si vedrà in seguito, l’assetto organizzativo interno è stato sostanzialmente definito solo nel 2016, con il lavoro di formalizzazione del Manuale Operativo, mappatura dei processi e relativa regolamentazione.

Nel presente PTPC (piano, suoi allegati e documenti integrativi) sono state considerate le seguenti aree a rischio:

- Gestione del Personale
- Acquisto di Beni e Servizi
- Gestione, controllo e certificazione dei Programmi di titolarità dell'Agenzia

che corrispondono alle aree PNA:

- Area acquisizione e progressione del personale
- Area affidamento di lavori, servizi e forniture
- Area “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto e immediato” e Area “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”

Come consentito dall'orientamento espresso dall'ANAC nella determinazione n. 12/15 in caso di carenza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento del risk assessment, l'Agenzia ha deciso di distribuire la mappatura dei propri processi, per la prevenzione dei rischi corruzione ex lege 190/12, in due annualità (2016 e 2017).

Nel PTPC al fine di elencare preliminarmente tutti i processi ipotizzabili come a rischio per l'Agenzia si rinvia al Manuale Operativo mentre sono specificatamente trattati solo quelli relativi alle aree a rischio “generali” descritte al paragrafo 5.3.

E' stato comunque condotta **l'analisi del contesto interno** per individuare i relativi fattori di rischio da considerare per la mappatura dei processi a rischio:

1) Assetto organizzativo

Descrizione

L'Agenzia si articola in due Aree di livello dirigenziale generale e in 19 Uffici di livello dirigenziale non generale, di cui 5 Uffici di staff al Direttore generale.

Gli incarichi dirigenziali generali sono attribuiti dal Direttore generale.

I due Dirigenti generali, responsabili delle Aree, assumono la denominazione di Direttori di Area dell'Agenzia, e attribuiscono, ciascuno, gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi, in caso di assenza o impedimento temporaneo, possono delegare un dirigente, in possesso delle necessarie competenze professionali, al fine di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le due Aree di livello dirigenziale generale sono:

- a) l'Area programmi e procedure
- b) l'Area progetti e strumenti

In quanto ente di recente istituzione l'Agenzia si è posta come obiettivo nel proprio Piano strategico Triennale 2015-2017 di consolidare e portare a perfezionamento la propria struttura organizzativa interna (*Obiettivo Strategico 4: Definizione assetto organizzativo e adeguamento strutturale dell'Agenzia*) al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della propria azione.

“Più specificamente – recita il Piano- le attività da realizzare nella prima parte del triennio, con risultati misurabili al 31 dicembre 2015, sono connesse all'insediamento degli organi dell'Agenzia (Comitato Direttivo e Collegio dei revisori dei conti), al perfezionamento dei regolamenti dell'Agenzia (organizzazione, articolazione degli Uffici di seconda fascia e contabilità), alla definizione dell'organico e all'individuazione dei fabbisogni formativi del personale per il triennio. In tema di organizzazione dei processi, dovrà compiersi il processo di adozione di un approccio ispirato al project management per consentire il lavoro a matrice tra le strutture”

Attualmente l'obiettivo strategico 4 di cui sopra si può affermare sia stato sostanzialmente raggiunto, con il compimento delle attività nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui al Piano.

Fattori di rischio

La verifica del sistema delle performance, a giugno 2016 è stato nominato l'OIV e pertanto è stato possibile definire gli obiettivi e gli strumenti di programmazione e misurazione delle performance solo nella seconda metà dello stesso anno.

Inoltre, nella fase di redazione del presente Piano, si è potuto disporre di un quadro di informazioni non pienamente completato rispetto al quale individuare tutte le ipotesi di rischio corruzione, per le seguenti motivazioni:

- assetto organizzativo in fase di consolidamento e pertanto “non pienamente maturo”,
- adozione solo recente di procedure e regolamenti organizzativi interni;
- avvio nell'anno 2016 della mappatura dei procedimenti;
- non piena operatività nel corso di tutto l'anno del sistema di controlli interni.

Negli aggiornamenti annuali del PTCP questo inconveniente non si presenterà più e il Piano diverrà esaustivo e completo nell'analisi di ogni attività svolta dall'Agenzia, pur nella consapevolezza della necessità di eventuali correttivi dovuti al fatto che il mandato dell'Ente è per sua natura applicato ad una realtà dinamica.

Più precisamente, è possibile l'eventualità nell'arco dell'anno, anche dopo la scadenza fissata per legge per la revisione del PTPC, di un conferimento di nuove deleghe/competenze (ad esempio nell'anno 2016 i Patti per lo sviluppo ovvero i cd Patti per il Sud) che obbligano l'Ente a rivedere la mappatura dei processi e le relative priorità.

A mitigare i fattori di rischio sopra indicati interviene un elemento organizzativo peculiare dell'Agenzia, ovvero la gestione a matrice dei processi istituzionali che genera sinergie tra gli Uffici dell'Area "Programmi e Procedure" e dell'Area "Progetti e Strumenti" per garantire una significativa qualità progettuale e un uso efficace e tempestivo delle risorse pur nella dinamicità del mandato.

2) Natura delle attività istituzionali

Descrizione

La specificità dell'Agenzia rispetto ad altre Amministrazioni centrali è data dal fatto che gli uffici svolgono funzioni di supporto di una pluralità di pubbliche amministrazioni.

Salvo il caso in cui è autorità di gestione e/o svolge attività di controllo/monitoraggio, l'Agenzia supportando le PPAA nella gestione dei progetti non genera direttamente un output o prodotto finale ma facilita la generazione degli stessi da parte di terzi. Svolge solo una o più fasi in processi che non governa in modo autonomo e la sua attività è pertanto condizionata o determinata dai risultati dalle attività altrui.

Fattori di rischio

Tale natura delle attività istituzionali dell'Agenzia potrebbe causare ritardi o difficoltà nella:

1. pianificazione a medio-lungo termine delle attività (gli obiettivi sono i progetti e in particolare i progetti di terzi), con conseguente flessibilità organizzativa e/o possibile temporaneo accentramento di poteri nella Direzione Generale;
2. valutazione delle performance;
3. prevenzione del rischio corruzione indotto o indiretto derivante da una molteplicità di PA e dalla loro variabilità politica;
4. catalogazione, in un eventuale "carta dei servizi", delle tipologie di servizi di supporto resi alle Pubbliche Amministrazioni, in quanto si opta per un approccio per progetti.

Ciò premesso, gli indicatori di anomalie che sono utili in altre pubbliche amministrazioni (es. monitoraggio dei tempi del procedimento) sono difficilmente applicabili o efficaci per le attività svolte dall'Agenzia e ciò può causare ritardi nell'attuazione dei rimedi o dei correttivi nei processi da parte del RPC o dei soggetti deputati al controllo interno.

La molteplicità ed eterogeneità dei progetti che l'ente deve accompagnare e la loro mutevolezza nel tempo necessita peraltro di una flessibilità organizzativa che non sempre rende possibile attuare alcune misure di prevenzione ulteriori che invece presuppongono un assetto organizzativo stabile.

3) Case history

Descrizione

L'Agenzia è di recente istituzione e il suo personale, sebbene in buona parte trasferito dal Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica), svolge, nell'ambito delle funzioni assegnate al nuovo ente, attività nuove (ad es. supporto come "facilitatore" alle PPAA) oltre ad attività per le quali ha maturato una significativa esperienza e specializzazione nel Dipartimento (es i controlli). Le attività istituzionali affrontate anche in passato nel Dipartimento sono però eseguite nell'Agenzia con caratteristiche nuove, essa infatti supporta gli Enti terzi nella corretta pianificazione, gestione e controllo di progetti finanziati con risorse pubbliche (cd. doppio ruolo di controllore e di facilitatore).

Fattori di rischio

Tale situazione muta radicalmente i rischi sottesi ai comportamenti degli attori oggi coinvolti nei processi, non consentendo di poter mutuare casistiche pregresse su possibili illeciti o irregolarità avvenute in passato all'interno del Dipartimento.

A ciò si aggiunge che è un fenomeno recente l'applicazione capillarmente diffusa dei principi di trasparenza e di monitoraggio come presidio di abbassamento del rischio di fenomeni corruttivi in tutte le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano risorse pubbliche.

5.2 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno nel quale opera l'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla luce delle indicazioni del PNA e dell'ANAC, è l'attività di rilevazione di quegli elementi caratterizzanti l'ambiente esterno che potrebbero destare preoccupazione, in quanto astrattamente idonei ad aumentare il rischio di fenomeni corruttivi all'interno dell'ente. Si basa sull'esame del territorio nel quale l'Agenzia opera e delle relazioni instaurate con i portatori di interessi esterni, per valutarne l'influenza sull'ente, tenendo conto dell'assetto organizzativo e delle attività che è istituzionalmente deputata a svolgere.

In primo luogo si evidenziano due caratteristiche dell'Agenzia, ossia che essa opera con le pubbliche amministrazioni centrali e regionali dell'intero territorio nazionale, tramite contatti anche con istituzioni europee, e che lo scopo di tutte le sue attività è il supporto nella corretta pianificazione, gestione e controllo di progetti finanziati con risorse pubbliche, con particolare riguardo al corretto,

tempestivo e completo utilizzo delle risorse finanziarie dell'Unione Europea.

Partendo quindi da alcune considerazioni di carattere generale in merito a questi due elementi, è importante evidenziare che negli ultimi anni le politiche regionali di sviluppo, in Italia come in Europa, sono state fortemente condizionate dalla riduzione complessiva delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti, derivante principalmente dalle politiche di riequilibrio dei conti pubblici. Ciò ha determinato in particolare una contrazione degli investimenti nel Mezzogiorno.

La grave recessione economica, a partire dalla seconda metà del 2007, ha accentuato i divari territoriali e sociali all'interno del Paese, come ampiamente documentato dall'Accordo di Partenariato 2014-2020. Le difficoltà strutturali del sistema economico – riflesse nella scarsa dinamica della produttività – hanno inoltre frenato la ripresa.

La programmazione 2014-2020 interviene pertanto in un periodo eccezionale, con un forte aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali in tutte le aree, particolarmente quelle in ritardo di sviluppo del Paese, che minano la coesione nazionale e ostacolano la ripresa della crescita.

L'aumento del fabbisogno in aree (ad es il Mezzogiorno) sempre più carenti di alternative ma storicamente abituate ad aiuti economici, potrebbe quindi astrattamente determinare, nei confronti degli attori pubblici a vario titolo coinvolti nel processo di assegnazione dei fondi (es. l'Agenzia), ingerenze o pressioni con il rischio di illegalità.

Metodologia di analisi

Per una corretta valutazione dell'influenza del contesto esterno sui processi analizzati dal presente PTPC, è necessario in primo luogo enucleare gli elementi o fattori più significativi del contesto esterno (es. elemento territoriale e relazionale), individuare le possibili interazioni/interferenze con i processi dell'Agenzia e infine, alla luce di tali dinamiche, "ricalcolare" il rischio "corruzione" (intesa in senso lato, come "*malagestio*").

Elemento Territoriale

Si tratta di considerare l'elemento territoriale ossia la destinazione (Regione) e l'importanza economica (budget) degli interessi attivati con i progetti oggetto di intervento da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia opera sull'intero territorio nazionale, entrando in contatto con autorità centrali, regionali e locali, oltre che con istituzioni europee.

È possibile però evidenziare una prevalenza di programmi e progetti che vedono come aree omogenee di intervento i territori regionali e come interlocutori privilegiati gli amministratori dell'ente "Regione" o "Provincia/Area Metropolitana".

Diventa pertanto necessario analizzare i dati relativi all'incidenza della criminalità e di fenomeni corruttivi nelle diverse regioni italiane, considerando i reati di:

- corruzione (artt. 318-319-319 ter-320-322 c.p.) per i quali si è conclusa azione penale, per ripartizione geografica
- concussione (art.317 c.p.) per i quali si è conclusa azione penale, per ripartizione geografica

Tabella 1: Reati per i quali è stata avviata l'azione penale 2006-2011 (valori per 100.000 abitanti)

Concussione- art.317 c.p.						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Piemonte	0,02	0,39	0,09	0,07	0,25	0,02
Valle Di Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liguria	0,50	0,44	0,19	0,99	2,04	0,74
Lombardia	0,36	0,59	0,38	0,47	0,25	0,78
Trentino Alto Adige	0,20	0,20	0,40	0,69	0,10	0,00
Veneto	0,13	0,15	0,10	0,63	0,53	0,57
Friuli Venezia Giulia	0,08	0,33	0,41	0,24	0,24	0,16
Emilia Romagna	0,38	0,69	0,51	0,60	1,75	0,59
Marche	0,33	0,33	0,32	0,57	0,77	1,34
Toscana	0,69	0,38	0,22	0,43	0,97	0,48
Umbria	0,12	0,11	0,23	0,67	0,33	0,33
Lazio	0,49	0,40	0,61	1,07	0,90	0,98
Campania	0,54	1,02	1,20	0,57	1,24	1,23
Abruzzo	0,77	0,46	3,17	4,87	3,21	0,22
Molise	0,93	0,00	7,79	4,68	2,50	0,63
Puglia	0,49	1,08	1,15	3,01	0,91	1,22
Basilicata	0,67	1,01	2,37	1,19	1,36	0,68
Calabria	1,00	1,20	0,95	0,65	1,19	0,60
Sicilia	0,68	0,46	0,80	0,77	0,52	0,91
Sardegna	0,18	0,30	0,00	0,66	0,30	0,24
Italia	0,43	0,56	0,65	0,88	0,83	0,72
Corruzione - artt. 318-319-319 ter-320-322 c.p.						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Piemonte	0,18	0,18	0,07	0,25	0,09	0,00
Valle Di Aosta	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	1,56
Liguria	2,55	2,92	0,12	2,72	0,87	1,11
Lombardia	1,34	1,34	1,09	1,76	1,03	0,79
Trentino Alto Adige	0,51	0,40	1,79	0,69	0,39	0,48
Veneto	0,72	0,25	0,87	0,94	1,16	1,11
Friuli Venezia Giulia	1,49	1,07	0,74	0,81	1,22	0,89
Emilia Romagna	1,50	0,83	1,01	0,88	0,71	0,81
Marche	0,33	0,39	0,39	0,51	0,90	1,79
Toscana	1,99	1,59	1,69	1,86	2,84	1,20
Umbria	0,58	0,46	1,70	0,89	2,22	0,77
Lazio	2,45	2,82	1,76	5,72	2,48	1,59
Campania	1,88	3,23	5,63	4,03	3,06	3,05
Abruzzo	1,38	1,53	2,42	1,57	2,39	2,53
Molise	39,89	0,31	1,56	1,87	0,62	0,31
Puglia	1,28	1,99	2,75	2,60	1,20	1,22
Basilicata	1,85	1,86	1,69	1,35	0,68	1,36
Calabria	2,84	6,01	0,90	1,54	4,38	1,94
Sicilia	0,60	2,35	1,25	1,11	0,97	1,09
Sardegna	1,39	0,42	0,24	0,54	0,48	0,48
Italia	1,59	1,72	1,64	2,01	1,52	1,24

Fonte: Elaborazioni A.N.AC. su dati ISTAT (Tratto da "Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche").

Elemento Relazionale

Sebbene rilevante ai fini dell'analisi del contesto esterno, il territorio non è l'unico elemento determinante, anche per l'impossibilità di prevedere a priori con certezza il livello di adesione ai progetti di finanziamento comunitario, per sua natura anche dinamico.

La criminalità organizzata inoltre, come ben rappresentato dalla Relazione del secondo semestre 2014 del Ministero dell'Interno al Parlamento sulla attività della Direzione Investigativa Antimafia, si sta negli ultimi anni dimostrando sempre più diffusa sul territorio nazionale, anche in aree diverse dalla regione di origine. Secondo la medesima relazione “in una realtà globalizzata nessuna entità territoriale può ritenersi immune dal contagio associativo (...) se presenta condizioni socio-economiche e ambientali funzionali agli interessi criminali delle consorterie”.

Per tale motivo è bene accompagnare all'elemento territoriale anche l'elemento relazionale.

Si tratta di considerare le attività/funzioni dell'Agenzia (es. possono essere attività che si traducono in output e/o input per gli Enti terzi destinatari) in funzione della relazione (di input o di output) che intercorre con i soggetti esterni, valutando tale rapporto sotto il profilo della sua natura o tipologia (es. rapporti con organi di indirizzo politico) ma anche per la frequenza dei contatti, al fine di evidenziare l'interesse e l'ipotetica possibilità di incidere nei processi dell'Agenzia.

Considerazioni sull'analisi del contesto esterno

Ad oggi non è ancora completa e definitiva l'elencazione dei servizi resi dall'Agenzia alle diverse pubbliche amministrazioni o ai cd. portatori di interessi, dovuta essenzialmente alla recente costituzione dell'ente e al progressivo incremento delle attività in linea con il mutare delle esigenze e delle condizioni economiche del Paese: pertanto risulta difficile qualificare l'aspetto relazionale secondo la metodologia sopra indicata.

La previsione e la prevenzione di dinamiche corruttive provenienti dall'esterno risulta inoltre, in virtù della *mission* istituzionale, mutevole nel tempo, per cui l'Agenzia dovrebbe introdurre, per ovviare a tale inconveniente, un complesso calcolo del rischio esterno “dinamico” o per progetto, che, comunque, mal si concilierebbe con la pianificazione triennale del PTPC.

Per tali motivi e considerando che, come meglio descritto di seguito nell'analisi del contesto interno, la mappatura dei processi nell'Agenzia sarà conclusa solo nel 2017 a seguito del definitivo consolidamento dell'assetto organizzativo, in sede di prima adozione del PTCP non si è ritenuto opportuno calcolare il rischio corruttivo utilizzando come fattore l'elemento esterno: sarebbe infatti molto probabile pervenire a risultati incompleti e fuorvianti.

Si rinvia pertanto alla prima revisione annuale utile del PTPC, possibilmente considerando i risultati degli audit e delle valutazioni che il RPC potrà effettuare dopo un coerente periodo di attuazione e osservazione sull'applicazione del Piano.

È importante tuttavia segnalare che l'Agenzia non ha in genere rapporti diretti con il privato, essendo la sua attività destinata a supportare le Pubbliche Amministrazioni, coerentemente con i fini istituzionali per i quali è stata creata.

Essendo in prevalenza gli utenti “pubblici” a loro volta disciplinati da policy anticorruzione, che prevedono presidi e monitoraggi dei comportamenti dei propri dipendenti con i soggetti esterni, i rischi di corruzione nei confronti dei dipendenti dell’Agenzia appaiono residuali.

La stretta normazione e regolamentazione dei programmi o progetti con principi o norme nazionali o comunitarie (derivante dalla mission di accompagnamento e/o ispettiva dell’ente) e di conseguenza la scarsa discrezionalità (discrezionalità tecnica) nell’azione dell’ente, unitamente alla compartecipazione di numerose pubbliche amministrazioni nei processi o nei procedimenti amministrativi dell’Agenzia, sono altri rilevanti fattori “esterni” (intesi come indipendenti dalla volontà dell’ente) che comportano, astrattamente, un abbassamento del livello di rischio corruzione. Di particolare rilevanza il ruolo svolto dall’Ufficio Europeo della lotta antifrode (OLAF) e dalla Commissione Europea che fornisce disposizioni in merito all’elaborazione di un sistema di gestione del rischio efficace in termini di costi e all’attuazione di misure antifrode efficaci. E’ allo studio da parte dell’AdG PON Metro l’individuazione di orientamenti in materia anti frode che presuppongono e rafforzano le policy anticorruzione ex lege 190/2012 dell’Agenzia e degli Enti Pubblici destinatari dei fondi.

5.3 Le aree a rischio

L’Agenzia, per lo svolgimento della propria attività ovvero per il raggiungimento degli scopi istituzionali, ha identificato i propri processi in un documento denominato “Manuale Operativo” a cui si è fatto riferimento per l’identificazione dei processi sensibili all’interno dell’aree di rischio individuate dal PNA.

Entrando nel merito, ai sensi della legge 190/2012 (art 1, comma 16) il Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2015 nell’Allegato 2 ha evidenziato le seguenti aree di rischio, potenzialmente rinvenibili in tutte le Amministrazioni Pubbliche denominate “aree di rischio comuni e obbligatorie”:

- A. Area acquisizione e progressione del personale;
- B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In relazione a quanto sopra, l’Agenzia può essere astrattamente considerata come esposta a fenomeni di corruzione in ordine alle seguenti aree di rischio:

A) Area acquisizione e progressione del personale (PNA)

Per l’Agenzia sono stati mappati i seguenti processi sensibili descritti nel Manuale Operativo:

- **Reclutamento del personale**
- **Conferimento di incarichi di collaborazione**
- **Progressioni di carriera**

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture (PNA)

Per l’Agenzia sono stati mappati i seguenti processi sensibili descritti nel Manuale Operativo:

- **Programmazione dei fabbisogni**
- **Progettazione della procedura di affidamento**
- **Selezione del contraente**
- **Esecuzione del contratto**

Tali due aree a rischio sono disciplinate, per quanto concerne i principi di controllo e le misure di trattamento del rischio, rispettivamente in:

ALLEGATO 1 – Area acquisizione e progressione del personale

ALLEGATO 2 – Area affidamento di lavori, servizi e forniture

In occasione del primo aggiornamento utile del presente Piano, con il consolidamento dell’assetto organizzativo e delle funzioni istituzionali, nonché con l’analisi dei dati raccolti nel monitoraggio del RPC, sarà definitivamente completa la mappatura dei processi, sia con riferimento alle aree di rischio obbligatorie “C” e “D” del PNA 2013-2015 (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con o senza effetto economico diretto e immediato) sia a quelle che sono definite da ANAC nella determinazione n 12 del 28 ottobre 2015 (“Aggiornamento 2015 al PNA”) con il termine di “aree ulteriori” non trattate nel presente Piano.

La determinazione ANAC n 12 summenzionata elenca infatti altre quattro aree non espressamente citate nel PNA 2013-2015, definendole tutte come “aree generali” e suggerendo di analizzarne il livello di rischio. Si tratta delle aree relative allo svolgimento di attività di:

- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G) incarichi e nomine;
- H) affari legali e contenzioso.

Con riferimento alle aree generali “D” ed “F” il presente Piano preliminarmente considera anche il processo sensibile “Gestione, controllo e certificazione dei Programmi di titolarità dell’Agenzia” relativi alle due Autorità di Gestione PON “Governance” e “PON Metro”.

In tale ambito, le Autorità di gestione dell’Agenzia stanno provvedendo all’inserimento, all’interno del Sistema di gestione e controllo, di un collegamento con le indicazioni contenute nel presente Piano, il richiamo al Codice di comportamento per i dipendenti dell’Agenzia.

5.4 La valutazione del rischio

Nel corso degli incontri con i responsabili dei processi si è avviato un processo di valutazione sia della probabilità che il rischio si realizzi che delle conseguenze di tale accadimento (impatto), al fine della determinazione del livello di rischio applicando la metodologia proposta dal PNA (in modo critico come suggerito dalla determinazione n. 12/2015 ANAC).

I risultati emersi creano una graduatoria dei processi a rischio che, sulla base delle informazioni oggi disponibili, non è disallineata con l’attuale realtà organizzativa ma è sicuramente parziale, in quanto deve essere integrata con i dati del monitoraggio del RPC e del risk assessment che saranno raccolti ed analizzati nel 2017.

Per ciascuna area di rischio analizzata sono state comunque identificate e programmate delle misure di prevenzione utili a contenere il rischio di commissione di fenomeni corruttivi, in base agli indirizzi di cui alle determinazioni nn. 8 e 12 del 2015 dell’ANAC (cfr. Allegati 1, 2 e 3).

Si rinvia, al prossimo anno 2017, al piano delle performance per il coordinamento con gli obiettivi, con le responsabilità per il raggiungimento degli stessi e con le valutazioni in base ai risultati attesi.

6. LE MISURE TRASVERSALI

6.1 Obblighi di trasparenza

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Amministrazione, che costituisce parte integrante del presente documento, è riportato in Appendice.

6.2 Codice Etico e di Comportamento

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, l’Agenzia ha adottato un proprio Codice Etico e di comportamento, che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 2013.

Tale Codice è stato adottato a seguito di una condivisione interna –attraverso l’invio al Comitato Direttivo, al Collegio dei Revisori, agli organi di rappresentanza sindacale e all’OIV, per informare o acquisire i pareri obbligatori nell’ambito della procedura.

Il Codice sarà divulgato con appositi corsi di formazione curati dall’Ufficio 2 di Staff del Direttore Generale dopo aver raccolto i nominativi dei destinatari con particolare riferimento ai responsabili dei processi a rischio come elencati dal RPC. Un ulteriore contributo alla diffusione e condivisione del Codice potrà essere fornito anche dal Comitato Unico di Garanzia non ancora istituito ma in fase di definizione che segue il tema dello sviluppo dell’integrità finalizzato alle pari opportunità, alla trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il suo perseguimento.

L’Agenzia, alla luce della sua missione e dell’attenzione che rivolge verso i propri portatori di interessi, ha ritenuto importante realizzare da un lato il Codice Etico e di Comportamento dall’altro un estratto denominato “Carta dei Valori”, che può essere rivolto anche a soggetti ulteriori rispetto ai destinatari del Codice e ne costituisce un rafforzamento dal punto vista valoriale.

6.3 Formazione

Uno degli adempimenti previsti dalla legge 190/2012 riguarda la pianificazione degli interventi formativi per il personale dell’Amministrazione destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.

La norma prevede percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità organizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito denominata S.N.A.).

Nel Piano della formazione dell’Agenzia sono altresì previste azioni di formazione finalizzate alla divulgazione del Codice di Comportamento e alla sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione non previsti dalla S.N.A. in quanto specifici e mirati all’emersione degli ulteriori processi a rischio da considerare per il risk assessment 2017.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha la responsabilità di comunicare le opportunità di formazione offerte dalla S.N.A. al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile del personale dell’Agenzia, con particolare attenzione a quello impiegato nelle aree più a rischio.

6.4 Altre iniziative

Nel rispetto della normativa vigente, saranno emanate direttive o atti organizzativi per attuare le seguenti misure:

- rotazione del personale, in particolare nelle aree a maggior rischio corruzione;
- astensione in casi di conflitto di interesse;

- svolgimento degli incarichi di ufficio relativi ad attività ed incarichi extra istituzionali;
- conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto;
- controlli sui precedenti penali ai fini della formazione di commissioni, dell'assegnazione agli uffici e del conferimento di incarichi;
- patti di integrità o protocolli di legalità negli affidamenti;
- tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- rapporti con la Società civile ed azioni di sensibilizzazione;
- rating di legalità;
- monitoraggi in attuazione del protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza.

La rotazione del personale

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, nel rispetto della partecipazione sindacale, adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale degli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. L'introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa, tenuto conto delle competenze maturate e delle attività in corso, in coerenza con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa, previsto dal dettato costituzionale (art. 97) e con quanto stabilito dalla normativa vigente, considerato altresì i riflessi sulle relazioni sindacali che tale disposizione comporta.

Ai sensi dell' art. 1, comma 10, lettera b), della legge 190, il Responsabile procede, sulla base di criteri predefiniti, d'intesa con il dirigente competente, alla verifica della sua effettiva applicazione.

L'attuazione della misura richiede:

1. per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, la previsione del criterio di rotazione nell'ambito dell'atto generale contenente i criteri di conferimento degli incarichi approvato dall'organo di indirizzo politico;
2. l'identificazione di un livello di professionalità idoneo per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità richiesto è

graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa (dirigente o personale delle Aree);

3. il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento, compatibilmente con le risorse disponibili, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;
4. lo svolgimento di formazione *ad hoc*, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente di nuova assegnazione nell'incarico conferito e per il personale addetto, affinché questi acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per lo svolgimento della nuova attività nell'area a rischio.

La rotazione del personale dell'Ufficio non potrà di prassi avvenire in concomitanza con quella del dirigente del medesimo Ufficio. In ogni caso, la rotazione non si applica alle figure professionali dichiarate insostituibili per specifica qualificazione professionale posseduta da una sola unità lavorativa.

Nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l'Amministrazione applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili di procedimento.

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'Amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'Amministrazione:

- per il personale dirigenziale, procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lettera l-quater e dell'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale, procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lettera l-quater;
- per le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, applicherà le misure cautelari previste nell'ambito di ciascun ordinamento e, salvo disposizioni speciali, l'art. 3 della legge 97 del 2001.

L'applicazione della misura va valutata in relazione all'effetto indiretto che la rotazione comporta sul temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria nel tempo intercorrente per acquisire la professionalità necessaria per ricoprire l'incarico.

Astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della legge 190 ha introdotto l'art. 6-bis nella legge 241 del 1990. La disposizione stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

La norma va letta in maniera coordinata con l'art. 7 del DPR 62 del 2013. La disposizione prevede che *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.*

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.

In materia si è intervenuti con il Codice Etico e di Comportamento dell'Agenzia, disciplinando le ipotesi di conflitto di interesse e di obbligo di astensione cui sono tenuti i destinatari del Codice stesso.

Svolgimento degli incarichi di ufficio relativi ad attività ed incarichi extra-istituzionali

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui al D.lgs. 165/2001 e disposizione attuative.

L'Amministrazione dovrà svolgere una specifica attività istruttoria e formulare proposte al DFP ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi per l'individuazione degli incarichi e delle attività non consentiti ai pubblici dipendenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 3-bis, del d.lgs. 165 del 2001 e dall'art. 58-bis della legge 662 del 1996.

Secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla legge 190, l'Amministrazione provvederà ad individuare criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. In sede di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche potenziali.

La violazione della disposizione, di cui al citato art. 53, comma 7, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, comporta il versamento del compenso dovuto per le

prestazioni eventualmente svolte all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento da parte del dipendente, per l'indebita percezione, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dall'Amministrazione devono di prassi essere comunicati al DFP, in via telematica, entro 15 giorni.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Il d.lgs. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni, ha disciplinato:

- particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare i Capi III e IV del citato decreto 39 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi con riferimento alle seguenti ipotesi:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

L'Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto (art. 19 d.lgs. 39 del 2013).

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto

Il comma 42, lettera l, della legge 190 ha introdotto il comma 16-ter nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, per limitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. L'eventualità considerata dalla disposizione è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli, sfruttandole poi a proprio fine. La norma prevede, quindi, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per evitare il verificarsi di tale circostanza.

La disposizione stabilisce che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”*. In ottemperanza a quanto previsto dalla norma citata, l'Amministrazione nell'ambito delle direttive da adottare prevederà, sempre in base alla medesima disposizione:

- il divieto per i soggetti privati, che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, di contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni e l'obbligo della restituzione di eventuali compensi eventualmente accertati e percepiti in esecuzione dell'affidamento illegittimo (la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso in caso di violazione);
- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione.

Controlli sui precedenti penali ai fini della formazione di commissioni, dell'assegnazione agli uffici e del conferimento di incarichi

Gli articoli 35-bis del d.lgs. 165 del 2001 e 3 del d.lgs. n. 39 del 2013 prevedono un obbligo di verifica delle pubbliche amministrazioni sulla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti ovvero dei soggetti cui le amministrazioni stesse intendono conferire incarichi.

L'art. 35-bis pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

Ai fini della verifica delle condizioni ostative, l'Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli previsti. Per gli aspetti specifici che regolano la materia si rinvia a quanto previsto nelle citate leggi e nel PNA.

Patti di integrità o protocolli di legalità negli affidamenti

I Patti di integrità o protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno corruttivo e delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche nell'ambito della gestione dell'opera pubblica, anche con riferimento ai subcontratti.

A fini di prevenzione e valorizzazione di comportamenti eticamente adeguati dei concorrenti, l'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge 190, provvederà a redigere, uno schema di protocollo di legalità o patti di integrità da utilizzare per la sottoscrizione di contratti di fornitura. A tal fine negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà inserita la clausola di salvaguardia sul rispetto del protocollo di legalità, la cui inosservanza determina l'esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

In relazione alla previsione contenuta nell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 51 della legge 190, il dipendente che sia venuto a conoscenza di condotte illecite, in ragione del rapporto di lavoro, ne riferisce al superiore gerarchico. Quest'ultimo, a sua volta, comunica il fatto, senza indicare l'identità del segnalante, al Responsabile, all'Ufficio dei procedimenti disciplinari, e, se dirigente di seconda fascia, al dirigente di prima fascia sopra ordinato.

A favore del segnalante che denuncia l'illecito la disposizione prevede:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei suoi confronti;

- la sottrazione del diritto di accesso della denuncia, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al DFP, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In ottemperanza a quanto previsto dalla norma citata e in considerazione delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" emanate dall'A.N.AC. con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'Amministrazione provvederà ad adottare una specifica direttiva in materia.

Nel Codice Etico di Comportamento dell'Agenzia è previsto un richiamo alla tutela del *whistleblower* in merito ad eventuali denunce di illeciti e violazioni dello stesso Codice.

Rapporti con la Società civile ed azioni di sensibilizzazione

Nella programmazione della formazione anticorruzione è prevista una comunicazione più estesa dei contenuti del Piano, anche all'utenza esterna, implementando le misure relative ai "rapporti con la società civile".

Come già indicato in precedenza, il presente Piano è inviato in consultazione ai principali *portatori di interessi* dell'Agenzia prima della sua pubblicazione e sarà presentato agli utenti interni ed esterni in una apposita giornata.

Rating di Legalità

Previsione tra i criteri che qualificano una spesa ammissibile per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020" la coerenza con le politiche nazionali e comunitarie pertinenti, anche con specifico riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile, delle politiche sociali, del rating di legalità delle imprese.

Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza

L'Agenzia e la Guardia di Finanza collaborano al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volta a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato dell'Unione Europea connessi alle misure di sostegno di competenza dell'Agenzia.

7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE

7.1 Programmazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione della corruzione descritte in precedenza saranno con le tempistiche e modalità di seguito indicate.

La verifica dell'effettiva attuazione delle misure di trattamento del rischio di corruzione sarà effettuata dal RPC nel corso delle attività di monitoraggio.

<i>Pianificazione Triennale dell'applicazione delle misure di prevenzione</i>				
MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	Strutture destinatarie delle misure	Responsabili	Tempistiche	Azioni e prodotti attesi
PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA	Tutte le Strutture	RT	Costantemente	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e aggiornamento sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web • Assolvimento degli obblighi di pubblicazione
		Ufficio Staff 2	Scadenza di legge	<ul style="list-style-type: none"> • Ottenimento dell'attestazione da parte dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
FORMAZIONE	Tutte le Strutture	Ufficio Staff 2	adottato	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di un Piano Formativo triennale 2016-2018 che include al suo interno anche la formazione in

Pianificazione Triennale dell'applicazione delle misure di prevenzione				
MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	Strutture destinatarie delle misure	Responsabili	Tempistiche	Azioni e prodotti attesi
				tema di anticorruzione
INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ	Tutte le Strutture	Ufficio Staff 2/RPC	Entro 31/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione procedura per la compliance con il tema dell'incompatibilità e inconferibilità • Monitoraggio secondo le direttive ANAC da parte del RPC
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	Tutte le Strutture	RPC	Entro il 31/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzazione e attuazione del Codice già adottato
GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	Tutte le Strutture	Resp Ufficio Staff 2/RPC	Entro 31/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione procedura per la segnalazione e gestione dei conflitti di interesse; • elaborazione eventuale modulistica
SISTEMA DI SEGNALAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE	Tutte le Strutture	RPC	Entro il 31/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di una procedura per la gestione del whistleblowing
PATTI DI INTEGRITÀ O PROTOCOLLI DI LEGALITÀ O RATING LEGALITÀ	Ufficio Staff 3 e altri	Direttore Generale	Entro il 30/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione di un patto di integrità/protocollo o e/o rating di legalità
ROTAZIONE DEL PERSONALE/SEGREGAZIONE	Tutte le Strutture	Ufficio Staff 2	Entro il 31/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione criteri e successiva pianificazione delle rotazioni del personale
FINALIZZAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO E COORDINAMENTO CON IL PTPC	Tutte le Strutture	Ufficio 2	Entro il 31/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Versione finale del Manuale Operativo

Pianificazione Triennale dell'applicazione delle misure di prevenzione				
MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	Strutture destinatarie delle misure	Responsabili	Tempistiche	Azioni e prodotti attesi
ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEGLI ALLEGATI	Ufficio Staff 2, 3, 4 e 5	RPC	Entro il 30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione del piano di azione per attuare le misure previste negli Allegati e monitoraggio della sua implementazione

8. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

8.1 Monitoraggio attuazione misure

Il RPC è responsabile dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Tale attività avviene attraverso:

- raccolta dai responsabili di documentazione a supporto dell'attuazione delle misure obbligatorie e ulteriori previste;
- esecuzione di specifiche attività di verifica sulle aree a rischio, anche in coordinamento a quelle svolte da altre funzioni di controllo, al fine di accertare la corretta gestione delle aree a maggiore rischio di corruzione.

Inoltre, il RPC può in qualsiasi momento svolgere attività di verifica sul mantenimento dei requisiti previsti nel presente Piano, richiedendo apposita documentazione agli uffici dell'Agenzia.

Tutte le attività di monitoraggio svolte dal RPC saranno rendicontate almeno annualmente al Direttore Generale e al Comitato Direttivo in occasione delle relazioni previste ex lege e la relazione sul livello di attuazione del Piano sarà pubblicata sul sito web dell'Agenzia, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

8.2 Flussi informativi RPC e RT

Tutti i destinatari del presente Piano sono tenuti a collaborare con il RPC e segnalare il verificarsi di comportamenti a rischio di corruzione, comprese le violazioni del Codice Etico e di Comportamento.

L'Agenzia con atto successivo all'approvazione del presente Piano (es. circolare, regolamento),

stabilirà i seguenti strumenti di raccordo fra RPC, RT e responsabili:

- confronti periodici per relazionare al RPC, fatte salve le situazioni di urgenza, con particolare riferimento ai referenti individuati per la prevenzione della corruzione.
- meccanismi/sistemi di reportistica che permettano al RPC di conoscere tempestivamente i comportamenti a rischio di corruzione e al RT eventuali segnalazioni circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Il RPC dovrà coordinarsi con il RT (qualora non vi sia coincidenza tra i soggetti che ricoprono la carica), ma anche con l'OIV e con il Collegio dei Revisori. In particolare gli organi di controllo legale e contabile ma anche i membri del Comitato Direttivo dovranno comunicare al RPC notizie, segnalazioni, verifiche o controlli che possano avere attinenza con i suoi compiti o che possano impattare sul sistema di prevenzione ex legge 190/2012.

8.3 Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

L'Organo di indirizzo politico su proposta del RPC delibera, entro il 31 gennaio di ogni anno o ulteriori termini definiti *ex lege*, in merito all'aggiornamento del presente Piano e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni alle prescrizioni del Piano o del Codice etico e di Comportamento;
- modificazioni dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- emersione di nuovi rischi o di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive da parte di ANAC o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9. PTPC E CICLO DELLA PERFORMANCE

Nell'intento di realizzare la necessaria integrazione tra gli strumenti del ciclo di gestione della c.d. *performance* in modo tale da comprendere gli ambiti relativi alle misure su prevenzione, contrasto della corruzione, trasparenza e integrità, è stato avviato un percorso finalizzato all'individuazione e all'inserimento di obiettivi operativi da formalizzare nel Piano della *performance* dell'Agenzia che si concluderà alla fine dell'anno 2017.